



7007.3777

ORDINANZA N. 34

MARZI, li 23.10.2020

OGGETTO: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO DI MARZI

IL SINDACO

VISTO il *Regolamento di Polizia Mortuaria*, approvato con D.P.R. n. 285/1990 attualmente vigente;

VISTI gli arti 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che stabiliscono i principi delle esumazioni ed attribuiscono, in via ordinaria, al Sindaco i relativi compiti di regolazione;

RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3, e 54, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL. e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE per tutte le salme sepolte nel campo comune destinato agli indigenti del cimitero comunale sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni di inumazione e che, inoltre, risulta la presenza di un cospicuo numero di sepolture di antichissima esistenza, risalenti in alcuni casi alla prima metà del 1900, molte delle quali di impossibile identificazione, stante la mancanza elementi identificativi e di atti certi presso i competenti uffici anagrafici e cimiteriali;

CONSIDERATO, pertanto, necessario ed urgente procedere all'esumazione ordinaria delle suddette sepolture, a norma dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, per spirito di pietà verso i defunti ivi sepolti e per la tutela del senso di civiltà e di decoro di questa comunità;

RILEVATO che si rende inoltre necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, limitare l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata, durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria*, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 10.09.2007;

VISTA la Legge n. 130 del 2001, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

CONSIDERATO che le operazioni in oggetto verranno svolte, alla presenza di personale comunale, da apposita Ditta specializzata che sarà appositamente incaricata per la circostanza;

ATTESO che l'ufficio tecnico comunale, avente competenza in materia cimiteriale, non è in condizione di dare comunicazione scritta dell'esumazione ai familiari dei defunti da esumare;

PRECISATO che, comunque, tali procedure di esumazione ordinaria saranno poste in essere ad avvenuta pubblicazione della presente ordinanza che sarà affissa per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale, nel cimitero comunale e sul sito internet dell'ente;

ORDINA

che si proceda, nel rispetto dei tempi di pubblicazione del presente provvedimento, verosimilmente nel mese di novembre/dicembre 2020 e/o gennaio 2021, alle operazioni di *esumazione ordinaria* delle salme nel campo comune del cimitero di Marzi, poiché sono abbondantemente trascorsi 10 anni dalla relativa sepoltura, secondo le seguenti prescrizioni:

- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni necessaria cautela per evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti eventualmente presenti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
- che, a tal fine, gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti, per limitare l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- che le operazioni di esumazione siano quotidianamente condotte dal mattino presto e per il tempo in cui le condizioni di luce, quelle atmosferiche e climatiche lo consentano, fino alla definitiva conclusione delle attività all'uopo necessarie;
- che, a cura del personale comunale appositamente incaricato, sia assicurata la presenza costante alle operazioni di esumazione svolte dalla Ditta incaricata e che sia informato quotidianamente l'ufficio tecnico e di stato civile riguardo al numero di salme esumate, con indicazione, ove possibile, dei rispettivi nominativi e delle condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta).
- che le ossa che saranno rinvenute in occasione della esumazione ordinaria siano raccolte con ordine e depositate, secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, in singole cassette zincate che saranno poste a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico dei familiari, ove risultino conosciuti, ovvero a carico della stessa Amministrazione comunale, in caso di irreperibilità;
- che tutte le suddette singole cassette zincate contenenti le ossa di ciascun defunto, in mancanza di diverse disposizioni da parte dei familiari eventualmente presenti, se conosciuti, siano successivamente riposte nell'ossario Comunale, fatta salva l'ipotesi che coloro che vi abbiano interesse propongano domanda di raccoglierle per deporle in ossari, loculi o tombe avute in concessione.
- che, nel caso non sia possibile rintracciare familiari e/o eredi dei defunti interessati, le spese per l'esumazione, la raccolta delle ossa nelle cassette e la loro collocazione nell'ossario comunale saranno interamente a carico del Comune;
- che i familiari interessati a presenziare alle operazioni dovranno prendere contatto con il competente ufficio tecnico comunale entro la data di esumazione.

DI STABILIRE che le operazioni di esumazione ordinaria inizieranno a partire da una data successiva al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza;

DI AFFIDARE, a cura del competente ufficio tecnico comunale, incarico per l'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria a Ditta specializzata;

INVITA

I familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto dell'esumazione, a contattare l'Ufficio tecnico del Comune di Marzi per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA

- Che l'operazione di esumazione ordinaria di ogni salma comporta il pagamento delle relative spese a carico dei familiari, se conosciuti;
- Che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti, se conosciuti :
 - a) Essere inumati nuovamente in apposito campo di mineralizzazione, ove permanere per un periodo di almeno 5 anni (cinque anni), versando le relative spese, da corrispondere secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale (servizi cimiteriali);
 - b) Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del cod. civ.). In tal caso la spesa per la cremazione sarà a carico dei congiunti, da corrispondere direttamente alla ditta di onoranze funebri scelta dai familiari;

- Che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne e/o le cassette in zinco contenenti le ossa o le ceneri del defunto, potranno essere tumulate nel cimitero del Comune di Marzi nei modi seguenti:

- a) in celle ossario, da acquisire in concessione o già in concessione;
- b) all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per gli altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Disposizioni vigenti in materia;

- Che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, alla ulteriore inumazione in campo comune per 5 anni, con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero;

- Che le spese per la concessione di manufatti (ossari) e per la tumulazione dei resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.

DISPONE

Che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante :

- affissione per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Marzi - <http://marzi.asmenet.it/> e permanentemente nella "Sezione Trasparenza" del sito;
- affissione per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di una copia della presente ordinanza, ben visibile, presso i cancelli di ingresso e in altri luoghi del Cimitero Comunale di Marzi;
- affissione all'interno del civico Cimitero per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi mediante apposizione della stessa ordinanza in prossimità del campo comune d'inumazione adiacente del cimitero di Marzi, specificando che tale apposizione avrà valore di notifica a tutti gli interessati a norma dell'art.8, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa :

- Alla ASP competente di Cosenza
- Al Responsabile dell' Area Tecnica

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti ai Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (TAR della Calabria - sezione Catanzaro) secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n.1034, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , entro 120 giorno dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



IL SINDACO

Arch. Rodolfo AIELLO